

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"**

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia  
PEC: [aas2.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas2.protgen@certsanita.fvg.it)  
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
Palmanova, 22/12/2017

Prot. n.

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sicurezza degli  
alimenti e della nutrizione  
Via Giorgio Ribotta n. 5  
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione  
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria  
Riva Nazario Sauro, 8  
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla  
Sanità delle Regioni D'Italia e delle Province  
Autonome di Trento e Bolzano  
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di  
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano  
Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino,  
Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio  
di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia,  
Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone  
LORO SEDI

Ai Direttori Generali  
delle Aziende per i Servizi Sanitari  
della Regione Friuli-Venezia Giulia  
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.  
Viale XXIII marzo 1948 n. 42  
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto - GuardiaCostiera  
Viale Cosulich, 20  
34074 MONFALCONE  
[monfalcone@guardiacostiera.it](mailto:monfalcone@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera  
Ufficio Circondariale Marittimo  
via Giosuè Carducci, 8  
34073 GRADO (GO)  
[grado@guardiacostiera.it](mailto:grado@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo  
Via Serenissima, 1  
33050 MARANO LAGUNARE  
[maranolagunare@guardiacostiera.it](mailto:maranolagunare@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera  
Ufficio Locale Marittimo  
Viale Italia, 52  
33054 LIGNANO SABBIAADORO  
[lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it](mailto:lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it)

Alla Guardia Costiera  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Via del Porto n. 44  
33058 Porto Nogaro (UD)  
[portonogaro@guardiacostiera.it](mailto:portonogaro@guardiacostiera.it)

Al Comando Regionale  
Guardia di Finanza  
Via Fiamme Gialle, 6  
34100 TRIESTE  
[ts0210000p@pec.gdf.it](mailto:ts0210000p@pec.gdf.it)

Al Comando Provinciale  
Guardia di Finanza  
Via Giusti, 29  
33100 Udine (UD)  
[ud0510000p@pec.gdf.it](mailto:ud0510000p@pec.gdf.it)

Alla Legione Carabinieri  
Friuli-Venezia Giulia  
Viale Venezia, 189  
33100 UDINE  
[lgfvgnurp@carabinieri.it](mailto:lgfvgnurp@carabinieri.it)

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del  
Friuli-Venezia Giulia  
Piazza Collalto, 15  
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricoltura  
Villaggio del Pescatore, n. 71  
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.  
Maricoltori Alto Adriatico

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI**

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE** Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin  
Referente per la pratica: Dr. Lucia Pelagatti tel. 0432/921859 e-mail: [lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it](mailto:lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"**

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia  
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Villaggio del Pescatore, n. 46  
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopescas F.V.G.  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi  
Riva Dandolo, n. 33  
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"

Via Serenissima, 30  
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.  
Acquacoltura Lagunare Marinetta  
Via G. Raddi, n.2  
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.  
Via Darsena, 4  
34054 LIGNANO SABBIAADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.  
Via Cernazai, n. 8  
33100 UDINE

All'Albo aziendale

**Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 254/DP/VET del 22/12/2017 e n.255/DP/VET dd.22/12/2017**

Ordinanza 254/DP/VET:REVOCA DELL'ORDINANZA N° 252 DEL 07.12.2017 RELATIVA AL "DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 06 GO LA MUGGIA, GIA' ZONA A.

Ordinanza 255/DP/VET:REVOCA DELL'ORDINANZA N° 253 DEL 07.12.2017 RELATIVA AL "DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 07 GO GRADO DI SOPRA, GIA' ZONA A.

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, le ordinanze indicate in oggetto.

Distinti saluti.

  
IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO VETERINARIO  
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
Paolo Demarin  


DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin  
Referente per la pratica: Dr. Lucia Pelagatti tel. 0432/921859 e-mail: lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

*Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia*  
**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2**  
**“BASSA FRIULANA - ISONTINA”**

**Ordinanza n. 254/DP/VET**

**del 22.12.2017**

**OGGETTO:** REVOCA DELL'ORDINANZA N° 252 del 07.12.2017 RELATIVA AL “DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 06 GO – LA MUGGIA, GIÀ ZONA A. - DECLASSAMENTO TEMPORANEO A ZONA B.”

**IL DIRETTORE SOST. DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con R. D. 27.7.1934, n.1265; **VISTA** la Legge 30.4.1962, n. 283; **VISTO** il D.P.R. 26.3.1980, n. 327; **VISTO** il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; **VISTO** il D. M. 14.10.1998; **VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

**VISTI** il Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il Reg. 853/2004 CE del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, il Reg. 854/2004 del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, il Reg. 2073/2005 del 15/11/05 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

**VISTA** la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. n. 816 dd. 13/05/2016 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione del nuovo protocollo di intesa. Modifica DGR n. 2557 dd. 22/12/2015

**ATTESO** che le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono state adottate con Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 252 del 07.12.2017 a seguito della quale, allo stato vige il divieto di immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 06 GO – LA MUGGIA, già zona A, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica suffragata da analisi di laboratorio;

**CONSIDERATO** che in ottemperanza alla predetta ordinanza ed alle norme sopra richiamate è stato attuato un controllo delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi del litorale regionale secondo un prestabilito piano di monitoraggio, sottoponendo i campioni prelevati alle analisi prescritte;

**PRESO ATTO** che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 17AT4PN-U/3292 dd.22/12/2017 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1700065601B del 20/12/2017), evidenzia il rispetto dei limiti legislativi microbiologici previsti dall'Allegato II, Capo II lett.A, p.to 3 del Reg.854/04 CE per la zona A in cannolicchio (*Ensis* spp.) estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 06 GO – LA MUGGIA, già zona A, individuata in allegato alla D.G.R.- FVG n. 816 dd. 13/05/2016

**ATTESO** che, a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona A e conseguentemente consentita la revoca dell'Ordinanza n.252 del 07.12.2017;

**ATTESO** che la D.G.R. FVG n. 816 dd. 13/05/2016 determina i provvedimenti sanitari cautelativi a seguito di non conformità, attribuendo al Servizio Veterinario l'emanazione dei provvedimenti restrittivi e definisce i flussi informativi

**REVOCA l'Ordinanza n. 252 del 07.12.2017**

- 1. Sono consentite, conseguentemente, raccolta, commercializzazione, trasformazione e immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 06 GO – LA MUGGIA, già zona A;**
2. gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.
3. la presente ordinanza è pubblicata all'albo aziendale ove rimarrà esposta fino a revoca ai sensi di legge.
4. le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.



*Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia*  
**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2**  
**“BASSA FRIULANA - ISONTINA”**

**Ordinanza n. 255/DP/VET**

**del 22.12.2017**

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N° 253 del 07.12.2017 RELATIVA AL “DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 07 GO – GRADO DI SOPRA, GIÀ ZONA A. - DECLASSAMENTO TEMPORANEO A ZONA B.”

**IL DIRETTORE SOST. DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con R. D. 27.7.1934, n.1265; **VISTA** la Legge 30.4.1962, n. 283; **VISTO** il D.P.R. 26.3.1980, n. 327; **VISTO** il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; **VISTO** il D. M. 14.10.1998; **VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

**VISTI** il Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il Reg. 853/2004 CE del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, il Reg. 854/2004 del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, il Reg. 2073/2005 del 15/11/05 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

**VISTA** la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. n. 816 dd. 13/05/2016 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione del nuovo protocollo di intesa. Modifica DGR n. 2557 dd. 22/12/2015

**ATTESO** che le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono state adottate con Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 253 del 07.12.2017 a seguito della quale allo stato vige il divieto di immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 07 GO – GRADO DI SOPRA, già zona A, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica suffragata da analisi di laboratorio;

**CONSIDERATO** che in ottemperanza alla predetta ordinanza ed alle norme sopra richiamate è stato attuato un controllo delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi del litorale regionale secondo un prestabilito piano di monitoraggio, sottoponendo i campioni prelevati alle analisi prescritte;

**PRESO ATTO** che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 17AT4PN-U/3291 dd.22/12/2017 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1700065501B del 20/12/2017), evidenzia il rispetto dei limiti legislativi microbiologici previsti dall'Allegato II, Capo II lett. A, p.to 3 del Reg.854/04 CE per la zona A in cannolicchio (*Ensis spp.*) estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 07 GO – GRADO DI SOPRA, già zona A, individuata in allegato alla D.G.R.- FVG n. 816 dd. 13/05/2016

**ATTESO** che, a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona A e conseguentemente consentita la revoca dell'Ordinanza n.253 del 07.12.2017;

**ATTESO** che la D.G.R. FVG n. 816 dd. 13/05/2016 determina i provvedimenti sanitari cautelativi a seguito di non conformità, attribuendo al Servizio Veterinario l'emanazione dei provvedimenti restrittivi e definisce i flussi informativi

**REVOCA l'Ordinanza n. 253 del 07.12.2017**

- 1. Sono consentite, conseguentemente, raccolta, commercializzazione, trasformazione e immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – zona 07 GO – GRADO DI SOPRA, già zona A;**
2. gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.
3. la presente ordinanza è pubblicata all'albo aziendale ove rimarrà esposta fino a revoca ai sensi di legge.
4. le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

